



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Leonardo Venturini Presidente rel

Giuseppe di Pietro Consigliere

Claudio Guerrini Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 78 /2024

nel giudizio iscritto al 63079 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

GORI Francesca, nata Firenze il 16/07/1975 ed ivi residente in via Del
Bandino nr. 8 - Codice Fiscale: **GROFNC75L56D612K**, titolare della
ricevitoria lotto n. FI0779/FI0777 della ruota di Firenze annessa alla
rivendita di generi di monopolio n. 60 del Comune di Firenze (FI)

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

sentiti, alla pubblica udienza del 6 giugno 2024, il relatore e il P.M.,
nella persona del sost. proc. gen. Massimo Lupi;

rilevato che la convenuta non è comparsa. Dato atto che alla pubblica
udienza si è presentato il sedicente avv.to Edoardo Burelli il quale,
però, non ha potuto mostrare alcun mandato in relazione alla
convenuta;

ritenuto in

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato il giorno 11 gennaio 2024, la Procura regionale presso questa Sezione conveniva in giudizio GORI Francesca, nata Firenze il 16/07/1975 ed ivi residente in via Del Bandino nr. 8, in epigrafe meglio identificata - poiché, in violazione dell'art. 24 del D.P.R. 303/1990 e dell'art. 2 del contratto di concessione di cui al repertorio n. 15 del 15 ottobre 2020, per il periodo dal 30.3.2020 al 29.3.2029, aveva omesso di riversare alla società concessionaria per la riscossione (Lottoitalia S.r.l.) i proventi del gioco del lotto riscossi dalla medesima. La somma costituente il danno cagionato dall'odierna citata in giudizio alle casse dell'Erario, che la Requirente ritiene corrispondente all'omesso versamento di cui sopra (cfr. ex plurimis, Corte dei conti, Sez. II App. 28.8.2019 n. 300), sarebbe danno ammontante ad €. 79.577,82, cui vanno aggiunti gli interessi legali nella misura prevista dall' articolo 33, comma 2, della legge n. 724/1994, da calcolarsi fino al momento del soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria.

2. Quanto alla "notitia damni", con nota acquisita agli atti della requirente al n. prot. PROC_REG_TOS - PR_TOS - 0000334 - Ingresso - 26/01/2023, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Toscana, sezione di Firenze, comunicava in dettaglio (oltre quanto supra cennato, ovvero che GORI Francesca, in violazione dell'art. 24 del D.P.R. 303/1990 e dell'art. 2 del contratto di concessione di cui al repertorio n. 15 del 15 ottobre 2020, per il periodo dal 30.3.2020 al 29.3.2029, aveva omesso di

riversare alla società concessionaria per la riscossione (Lottoitalia S.r.l.) i proventi del gioco del lotto riscossi dal medesimo) i tratti della fattispecie per la quale vi è giudizio.

3.In particolare, tenuto conto che le settimane contabili rendicontate da Lottoitalia S.r.l. sono conteggiate dal mercoledì di ogni settimana al martedì della settimana successiva e che l'art. 24 del D.P.R. 303/1990 fa obbligo al ricevitore di versare il saldo a suo debito entro il giovedì successivo alla chiusura contabile, risultava che l'odierna convenuta in giudizio non avrebbe versato alla società concessionaria per la riscossione i proventi derivanti dalla raccolta del gioco del Lotto della settimana contabile del 25/10/2022 per €. 19.331,94, del 01/11/2022 per €. 47.180,78 e del 08/11/2022 per €. 13.065,10, per un ammontare complessivo di €. 79.577,82, così come evidenziato dal report "Elenco Posizioni Irregolari".

4.In ragione della grave violazione commessa dal titolare, l'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli adottava i dovuti, si rileva sempre in citazione, provvedimenti sanzionatori e cautelari, fra questi inclusa la sospensione dal servizio di raccolta delle giocate al lotto disposta, a titolo cautelativo, con atto n. 53667 del 03/11/2022 e la contestuale intimazione di pagamento, di cui alla nota n. 53672 del 03/11/2022.

Considerato che l'illecita situazione debitoria non veniva sanata da Francesca GORI nonostante i solleciti telefonici e la formale intimazione di pagamento, con nota n. 56549 del 24/11/2022, notificata in data 24/11/2022, l'Ufficio di ADM ha comunicato, ai sensi e per gli

effetti dell'art 7 e ss. della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca delle concessioni riguardanti la ricevitoria n. FI0779/FI0777 della ruota di Firenze e la coesistente rivendita di generi di monopolio n. 60 di Firenze (FI).

5.Rappresenta la Procura che, sulla base della normativa applicabile (articolo 24 del DPR 7/08/1990, n. 303, come modificato dagli articoli 34 e 38 del DPR 16/09/1996, n. 560, divenuto operativo dal 4/05/1998 a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero delle Finanze del 14/05/1998), ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare alla società Lottoitalia S.r.l, dal 2016 concessionaria dello Stato per la riscossione, come già detto, il giovedì di ogni settimana contabile (che inizia il mercoledì e si chiude il martedì seguente) successiva alla estrazione del sabato, il saldo a debito dei proventi del gioco del lotto, risultante dall'estratto conto della settimana stessa, al netto dell'aggio nella misura dell'8% spettantegli per contratto e delle vincite pagate agli scommettitori. Ai fini di controllo, la società Lottoitalia S.r.l., a mezzo sistema informatico, trasmette ai competenti Uffici, ogni mercoledì seguente la settimana successiva a quella di versamento dei proventi del lotto, una copia del suddetto documento contabile.

Ribadisce la Citante che l'omissione del versamento di cui qui è specie configura in capo al ricevitore la violazione dell'art. l'articolo 2 del contratto per la disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria del lotto, stipulato in data 10/10/2018 tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la sig.ra GORI Francesca, il quale statuisce che: "Il concessionario è patrimonialmente responsabile verso l'Erario per le

somme riscosse...”; “Nel giorno di giovedì di ogni settimana, il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana precedente, dedotto sia l'importo delle vincite pagate sia l'aggio a lui spettante.”; “ Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi oltre il giorno del giovedì della settimana dell'invio dell'estratto conto sarà sottoposto alla sanzione amministrativa ed al pagamento degli interessi nella misura e con le modalità previste dall'articolo 33, comma 2, della legge n. 724 del 23/12/1994 e s.m.i. Il mancato versamento nel termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale viene intimato l'adempimento comporta la revoca della concessione, anche a norma dell'articolo 1454 c.c”.

6.Tale procedimento si concludeva con l'emissione del provvedimento n. 60992 del 29/12/2022 con cui il medesimo Ufficio disponeva la revoca delle concessioni sopra richiamate per il mancato versamento di proventi del Lotto per complessivi, come detto, €. 79.577,82.

7.Per la Requirente nella fattispecie ora delineata sussistono tutti gli elementi che costituiscono un illecito di responsabilità amministrativo-contabile:

il danno come sopra definito nell'*an* e nel **quantum**;

-il rapporto di servizio, derivante dal rapporto tra l'Amministrazione Finanziaria ed il gestore/titolare della ricevitoria. Difatti questi, provvedendo alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti per conto dello Stato (art. 1 L. 2 agosto 1982 n. 528) e custodendo il pubblico numerario, acquisisce la qualifica di agente contabile, con

assoggettamento alla particolare e rigorosa disciplina prevista dal RD

23 maggio 1924 n. 827, e con conseguente radicamento della

giurisdizione contabile, secondo la giurisprudenza costante della Corte

dei conti (cfr., sez. giur Lombardia, 5.6.2019 n. 131; sez. giur, Toscana,

14.12.2017 n. 286; sez. Toscana, 27.2.2017 n. 37);

-l'elemento psicologico qualificabile come dolo in ragione della

prefigurazione e causazione dei fatti dannosi. La convenuta, infatti,

opina l'attore erariale, avrebbe consapevolmente violato norme di

legge e contrattuali, che disciplinano il rapporto tra il concessionario in

qualità di agente contabile e la presenza di espresse intimazioni di

danno da mancato pagamento.

Palese il nesso causale fra il comportamento omissivo della sig.ra Gori

e le mancate entrate erariali costituite, appunto, dagli introiti della

ricevitoria del Lotto non versati secondo la normativa sopra elencata.

D I R I T T O

1.In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del

contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta

costituita in giudizio.

Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,

segnatamente le relate di notificazione dell'invito a fornire deduzioni

(notificato tramite Pec in data 17 luglio 2023) e dell'atto di citazione

(parimenti notificato via Pec. in data 2 febbraio 2024) deve ritenersi che

il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.

Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia della sig.ra

Francesca Gori ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.

II. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il merito della controversia.

L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla Procura regionale intesa ad ottenere la condanna della convenuta Francesca Gori in favore dell'ADM per un ammontare complessivo di €. 79.577,82, così come evidenziato dal report "Elenco Posizioni Irregolari" oltre accessori, per una fattispecie di responsabilità contabile scaturente da mancato riversamento di entrate del lotto

La convenuta, titolare della ricevitoria lotto n. FI0779/FI0777 della ruota di Firenze annessa alla rivendita di generi di monopolio n. 60 del Comune di Firenze (FI) sita in Via F. Datini, 30 R, omettendo di riversare alla società concessionaria per la riscossione (Lottoitalia S.r.l) i proventi dalla ricevitoria riscossi, ha violato l'art. 24 del D.P.R. 303/1990 e l'art. 2 del contratto di concessione di cui al repertorio n. 15 del 15 ottobre 2020 per il periodo dal 30.3.2020 al 29.3.2029.

In questo senso è la *notitia damni* stante la circostanza che, con nota acquisita agli atti della Procura al n. prot. PROC_REG_TOS - PR_TOS - 0000334 - Ingresso - 26/01/2023, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Toscana sezione di Firenze, comunicava le irregolarità di cui sopra ovvero, più in dettaglio, che la sig.ra Gori, non ha versato alla società concessionaria per la riscossione i proventi derivanti dalla raccolta del gioco del Lotto della settimana contabile del 25/10/2022 per €. 19.331,94, del 01/11/2022 per €. 47.180,78 e del 08/11/2022 per €. 13.065,10, per un ammontare complessivo già precisato (€. 79.577,82).

III.In primo luogo, il Collegio ribadisce la pacifica sussistenza della giurisdizione contabile in materia, da ricollegare all'esistenza di un rapporto di servizio di natura funzionale tra l'Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate e all'esecuzione di pagamenti per conto dello Stato (cfr. Cass., Sez. un., n. 12041 del 28 novembre 1997; Corte dei conti Sez. giur. per la Campania Sen 17 gennaio 2024, n. 30).

IV.Tanto premesso, va opportunamente precisato che la normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, delinea espressamente gli obblighi cui è soggetto il ricevitore del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

In particolare, ne consegue che il ricevitore del lotto assume la veste di agente contabile e che l'omesso o il minore versamento all'Erario delle somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate, configura una condotta in evidente violazione delle regole della responsabilità patrimoniale. In quanto agente contabile, infatti, il ricevitore del lotto soggiace alle disposizioni che regolano la responsabilità contabile, rinvenibile negli artt. 74, 84 e 85 r.d. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), nonché regolata dagli artt. 178 e seguenti r.d. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), dall'art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla

Corte dei conti) e dall'art. 21 t.u. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Al riguardo la Sezione rileva che il soggetto convenuto, nell'espletamento dell'attività di gestione della ricevitoria del lotto sopra indicata, svolgeva senz'altro funzioni che implicavano il maneggio di denaro pubblico; dal che discende la sua qualificazione come agente contabile, secondo quanto stabilito dall'art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, per il quale: "Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; [...]".

La procedura e gli obblighi a cui la sig.ra Gori avrebbe dovuto attenersi sono indicati all'art. 24 del d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, sopra menzionato, il quale prevede che ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare, il giovedì di ogni settimana contabile successiva all'estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa. Obbligo, quest'ultimo, che viene poi richiamato nel contratto di concessione di ricevitoria del lotto.

Sussistendo un obbligo restitutorio con conseguente inversione dell'onere della prova, al convenuto è possibile liberarsi unicamente provando la forza maggiore o il caso fortuito (*ex multis*, cfr. sent. Corte conti, Sez. giur. Lazio, 7 maggio 2018, n. 571). Così delineato il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che la pretesa attorea sia

fondata per le ragioni di seguito esposte.

V. Per quanto attiene al danno, di natura prettamente patrimoniale, dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che, mediante una condotta inosservante dei precisi obblighi di servizio, delineati nella disciplina sopra richiamata, le somme percepite dal ricevitore non sono state versate all'Erario. In merito all'elemento psicologico che deve connotare la condotta omissiva dell'agente contabile, il Collegio ritiene, in adesione alla prospettazione attorea, che il ricevitore abbia agito con dolo. Difatti, dagli atti emerge incontestabilmente una condotta improntata non solo a grave negligenza e palese inottemperanza ad obblighi contrattuali, ma altresì la piena consapevolezza della condotta illecita in quanto la convenuta non solo non ha provveduto al pagamento, ma ha persistito nell'inadempimento nonostante i solleciti disposti dall'Amministrazione, anche dopo la notificazione delle ingiunzioni di pagamento, cui si aggiunge la volontà e preordinazione a realizzare per sé un vantaggio economico indebito, trattenendo i proventi di gioco, pur a fronte della chiarezza e perentorietà dell'obbligo violato.

In conclusione si ravvisano in capo alla sig.ra Francesca Gori:

- 1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
- 2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dolosa posta in essere;
- 3) l'elemento soggettivo del dolo.

VI. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 724

del 1994, il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto ad interessi su detto ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.

Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 33, comma 2 (a parte la revoca della concessione) e che essi costituiscono un risarcimento *ex lege* di tutto il danno da ritardato pagamento, talché, in difetto di prova di un danno maggiore, non è dovuta la rivalutazione monetaria.

Sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e non versati, sono pertanto dovuti gli interessi in tal misura con decorrenza dalla data di scadenza dell'obbligo di riversamento e di conseguente insorgenza del credito azionato (si veda, in giurisprudenza, sull'applicabilità dell'art. 33, comma 2, della l. n. 724 del 1994, Corte dei conti, Sez. Lombardia, nn. 52/2018, 115/2014, 274/2013 e 712/2012; Sez. Veneto, n. 233/2011.)

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della convenuta Francesca Gori ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.

Condanna la medesima Francesca Gori, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di

Stato, della somma di €. 79.577,82.

La predetta somma sarà gravata degli interessi legali, nella misura di una volta e mezzo il tasso d'interesse legale, dalle date delle singole omissioni di versamento fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 216,15.= (Duecentosedici/15.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6.6.2024

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Leonardo Venturini

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 16/07/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)